

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2014

(Artt. 12 e 13, commi 1, 1 bis e 2 DPR 917/86)

Dichiarazione ai sensi degli effetti dell'art. 23 del DPR 29/09/73 N. 600 e successive modificazioni
STUDENTI MAGGIORENNI

**All'Amministrazione Comunale
Comune di Grassobbio
Via Vespucci 6
24050 GRASSOBBIO (BG)**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il ____ / ____ / ____

C.F. _____

residente in _____ CAP _____

Via _____ n. _____ Prov. _____

e-mail _____ @ _____

tel. _____ cell. _____ fax. _____

se rientrasse nella graduatoria in qualità di assegnatario di assegno di studio comunale;

Sotto la propria responsabilità

CHIEDE

(barrare la casella corrispondente alla voce che interessa)

CHE SIA ⁽¹⁾

CHE NON SIA ⁽²⁾

applicata la detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall'art. 13 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Dichiara di essere a conoscenza che, in caso di non presentazione della richiesta, codesta Amministrazione opererà comunque la detrazione, assumendo quale reddito complessivo le sole erogazioni effettuate dalla stessa nel periodo d'imposta.

Luogo e data: _____

Firma _____

(per esteso e leggibile)

-
1. scegliendo questa opzione tutti i contributi erogati nell'anno solare 2014 verranno liquidati per la somma intera
 2. scegliendo questa opzione tutti i contributi erogati nell'anno solare 2014 verranno decurtati dalle trattenute IRPEF

L'Amministrazione Comunale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati raccolti con il presente modello saranno trattati, come stabilito dal D. Lgs. 196/03 nonché da Leggi e Regolamenti, al solo fine di svolgere le proprie funzioni istituzionali.

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE DETRAZIONI DI IMPOSTA Anno 2014

Il presente modello va compilato integralmente – a stampatello . Per effetto di quanto previsto dalla Legge n. 244/07 (Finanziaria 2008), la disapplicazione della detrazione (corrispondente alla scelta “che non sia”) deve essere richiesta ogni anno.

INQUADRAMENTO FISCALE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO.

I contributi corrisposti per assegni di studio sono fiscalmente considerate “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” (art. 50, co. 1, lettera c) DPR 22/12/1986 n. 917 TUIR). Di conseguenza, tali redditi si sommano agli altri eventualmente posseduti (ad es. da pensione, da fabbricati, ecc.) determinando l'obbligo di dichiarazione, ricalcolo e versamento dell'imposta.

ASSOGGETTAMENTO FISCALE ALLA FONTE

L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo (art. 24 DPR 29/09/1973 n. 600) di praticare all'atto del pagamento e di riversare all'Erario la ritenuta a titolo di:

- Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (art 11 DPR 22/12/1986 n. 917);
- Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito (art. 50 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446);
- Addizionale comunale all'Imposta sul Reddito (art. 1 del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360).

Per determinare l'IRPEF, vengono applicate le seguenti aliquote in vigore dal 1/1/2008 (art. 11 TUIR):

SCAGLIONI DI REDDITO ANNUO	ALIQUOTA
da 0 a 15.000,00 €	23%
oltre 15.000,00 € fino a 28.000,00 €	27%
oltre 28.000,00 € fino a 55.000,00 €	38%
oltre 55.000,00 € fino a 75.000,00 €	41%
oltre 75.000,00 €	43%

Le addizionali regionali e comunali sono applicate in base all'indirizzo di residenza anagrafica comunicato all'Amministrazione.

Sull'imposta lorda possono operare detrazioni (v. art. 13 del TUIR) fino a concorrenza massima del relativo ammontare.

DICHIARAZIONE DEL DIRITTO ALLE DETRAZIONI DI IMPOSTA (ART. 13 DEL TUIR)

La Finanziaria 2008 (l. 27/12/07 n. 244 che modifica l'art. 23, co. 2, lett. a) DPR 600/1973) stabilisce, che “...a decorrere dal 1° gennaio 2008, i lavoratori dipendenti ed assimilati sono tenuti a dichiarare annualmente al sostituto d'imposta di avere diritto (...) alle altre detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR.”

Quanto sopra premesso, alla luce della disposizione della Finanziaria e dell'art 13 commi 1 e 2 del TUIR (riportato in calce alla presente), possono verificarsi – in linea di massima - due principali ipotesi:

1) gli assegni di studio sono l'unico reddito posseduto: in tal caso è opportuno spedire all'Amministrazione l'allegata “Dichiarazione relativa alle detrazioni d'imposta Anno 2014” dopo aver barrato l'opzione “CHE SIA”. Con tale opzione verrà applicata all'imposta lorda dovuta sulla borsa di studio la detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non trattenendo imposte fino ad un reddito lordo annuo di € 8.000,00.

2) si possiedono altri redditi: in tal caso è opportuno spedire all'Amministrazione l'allegata “Dichiarazione relativa alle detrazioni d'imposta Anno 2014”, dopo aver barrato l'opzione “CHE NON SIA”. Con tale opzione non si applicheranno detrazioni all'imposta lorda dovuta sugli assegni di studio, trattenendo invece sull'importo erogato il 23% a titolo di IRPEF oltre Addizionali Regionale e Comunale (sulla base della residenza comunicata). Questa scelta consente di ridurre l'importo del conguaglio da versare in sede di dichiarazione dei redditi.

(Gli altri redditi posseduti si sommano agli assegni di studio, determinando per l'assistito – unitamente all'obbligo di dichiarazione (UNICO o 730) e di ricalcolo dell'imposta, lo svantaggio di un significativo conguaglio d'imposta).

In mancanza di opzione degli interessati, l'Amministrazione Comunale riconosce d'ufficio la detrazione di cui all'art. 13 del TUIR secondo la Circolare Agenzia delle Entrate 15/E del 5/3/08, che conferma come: "... le detrazioni di cui all'art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d'imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato".

Art. 13 TUIR (modificato dalla L. 27/12/2013 n. 147 art.1 c. 127)

Altre detrazioni

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

- a) 1.880,00 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
- b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
- c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.